

# Condizioni generali (CG) per l'assicurazione attrezzature tecniche

Edizione 09.2021

---

## Sommario

---

### A Oggetto dell'assicurazione

---

- A1 Cose e spese assicurate
- A2 Cose e spese assicurate solo in base ad accordi speciali
- A3 Cose e spese non assicurate
- A4 Somme assicurate
- A5 Adeguamento automatico della somma assicurata

### B Estensione dell'assicurazione

---

- B1 Rischi e danni assicurati
- B2 Rischi e danni assicurati solo in base ad accordi speciali
- B3 Rischi e danni non assicurati
- B4 Luogo di assicurazione

### C Evento assicurato

---

- C1 Calcolo della prestazione assicurativa
- C2 Accordi speciali per indennizzi al valore a nuovo e al valore attuale
- C3 Sottoassicurazione
- C4 Franchigia
- C5 Obblighi
- C6 Procedura peritale

- C7 Pagamento dell'indennizzo
- C8 Sanzioni ed embarghi
- C9 Disdetta in caso di sinistro
- C10 Pretese risarcitorie nei confronti di terzi
- C11 Prescrizioni di sicurezza

### D Durata dell'assicurazione

---

- D1 Inizio e durata dell'assicurazione
- D2 Diritto di revoca
- D3 Sospensione

### E Premio assicurativo

---

- E1 Premi
- E2 Aggravamento e diminuzione del rischio

### F Disposizioni generali

---

- F1 Comunicazioni
- F2 Modifica del contratto
- F3 Foro
- F4 Fondamenti giuridici

### G Definizioni

---



---

## A Oggetto dell'assicurazione

---

### A1 Cose e spese assicurate

---

Sono assicurate:

- 1.1 le cose e le spese menzionate nella polizza;
- 1.2 le spese di sgombero, recupero, smaltimento, movimentazione e protezione conseguenti a un danno coperto dalla garanzia, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per l'oggetto assicurato.

### A2 Cose e spese assicurate solo in base ad accordi speciali

---

- 2.1 Solo in base ad accordi speciali sono assicurati:
  - a) gli oggetti presi in custodia;
  - b) i supporti dati amovibili e le spese di ripristino dei dati;
  - c) i cablaggi di rete;
  - d) gli attrezzi, stampi e accessori amovibili;
  - e) le attrezzature da lavoro;
  - f) i danni da interruzione di esercizio in seguito a interruzione dell'alimentazione pubblica di energia;
  - g) le spese di sgombero, recupero, smaltimento, movimentazione e protezione che superano il 10% della somma assicurata per l'oggetto coperto da garanzia.
- 2.2 Solo quale conseguenza di un danno coperto dalla garanzia e sulla base di accordi speciali sono assicurati:
  - a) le spese supplementari per il mantenimento dell'esercizio;
  - b) i danni da interruzione di esercizio;
  - c) il denaro contenuto nei distributori automatici;
  - d) la merce contenuta nei distributori automatici;
  - e) la perdita di introiti dovuta alla mancata fatturazione di merce;

- f) gli oggetti a rischio;
- g) le prestazioni edilizie, ad es. i lavori di scavo e costruzione;
- h) le spese di recupero per passeggeri;
- i) la perdita e il deterioramento di merci in stoccaggio.

### A3 Cose e spese non assicurate

---

- 3.1 Non sono assicurati:
  - a) i materiali di esercizio, le resine scambiatrici di ioni, gli elettroliti, le masse filtranti, i catalizzatori, gli elementi refrigeranti e riscaldanti, nonché i materiali di consumo;
  - b) le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
- 3.2 Non sono inoltre assicurati:
  - a) i rulli inchiostrotori, i tessuti feltrati e gommati, i nastri di gomma e materiale sintetico, i filtri;
  - b) i cucchiaini, le tazze, le pale, le benne prensili, i cingoli, i rulli e i pneumatici;
  - c) i rivestimenti in muratura, smalto, ecc.;
  - d) i pezzi soggetti a usura di frantoi, mulini e trinciatrici come mascelle di frantoi, piastre e martelli a percussione, sfere e barre per macinazione

se i relativi danni non sono conseguenti a un danno assicurato ad altre parti degli oggetti coperti da garanzia.

### A4 Somme assicurate

---

- 4.1 Le somme assicurate convenute nella polizza per singole cose e spese fungono da base di calcolo per la determinazione dei premi.

Esse corrispondono al risarcimento massimo per ogni sinistro e, quando si tratta di oggetti, vengono maggiorate del 10% per le spese di sgombero, recupero, smaltimento, movimentazione e protezione.

Le somme assicurate non si riducono in virtù dei risarcimenti effettuati; il contraente deve tuttavia versare un premio supplementare in proporzione.

- 4.2 La somma assicurata per il singolo oggetto deve corrispondere al valore di uno stesso oggetto nuovo (valore a nuovo), incluse le spese di dogana, trasporto, installazione e tutte le altre spese supplementari (assicurazione del valore pieno).

È considerato valore a nuovo:

- il prezzo di listino valido. Se l'oggetto non figura più nel listino prezzi, è determinante l'ultimo prezzo di listino adattato all'andamento dei prezzi;
- il prezzo d'acquisto o di consegna, adattato all'andamento dei prezzi, se per l'oggetto non esisteva alcun prezzo di listino;
- il totale delle spese necessarie per ricostituire l'oggetto con la stessa struttura e le stesse potenzialità, se non è possibile stabilire un prezzo di listino, né un prezzo d'acquisto o di consegna.

Per il calcolo della somma assicurata non devono essere detratti sconti o altre riduzioni sui prezzi.

- 4.3 A titolo preventivo, sono compresi nell'assicurazione nuovi acquisti, ampliamenti e incrementi di valore fino al 10% della somma

assicurata per gli oggetti coperti da garanzia, per un importo massimo di CHF 200.000 (clausola cautelativa).

- 4.4 Se non è stato concordato il valore pieno, le somme assicurate per le assicurazioni complementari ai sensi dell'art. A2 CG sono a primo rischio.

#### A5 Adeguamento automatico della somma assicurata

- 5.1 Alla scadenza annuale del premio, la somma assicurata di ogni singolo oggetto viene adattata all'andamento dei prezzi e il premio viene ricalcolato sulla base di tale variazione. Per l'adeguamento della somma è determinante il tasso di rincaro rilevato il 30 giugno nel settore dell'industria metallurgica e meccanica. Tale tasso è calcolato in base a una formula approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private ovvero dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ed è valido per il successivo anno civile.

Le assicurazioni per i costi supplementari e l'interruzione di esercizio, nonché le assicurazioni complementari a primo rischio non subiscono adeguamenti automatici.

- 5.2 In caso di sinistro la società rinuncia all'applicazione delle disposizioni sulla sottoassicurazione (C3 CG) se, quando era stato concordato l'adeguamento automatico, la somma assicurata per il singolo oggetto corrispondeva al valore a nuovo ai sensi dell'art. A4.2 CG e se essa era stata nuovamente stabilita al rinnovo di un simile contratto, alle medesime condizioni.

## B Estensione dell'assicurazione

### B1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni improvvisi e imprevedibili (danneggiamenti e distruzioni) che insorgono in seguito a fattori esogeni violenti.

### B2 Rischi e danni assicurati solo in base ad accordi speciali

Solo in base ad accordi speciali sono assicurati danni e perdite dovuti a:

- danni d'esercizio interni;
- eventi incendiari ed eventi naturali;
- furto perpetrato, rapina e appropriazione indebita;
- azione dell'acqua e dell'umidità;
- inaccessibilità, affondamento, crollo di gallerie o irruzione d'acqua;
- i lavori di trasporto e montaggio;
- disordini interni;
- terrorismo.

### B3 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

- 3.1 i danni che sono la conseguenza diretta
- di influssi continui e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, deperimento o
  - di accumulazione eccessiva di ruggine, fango, incrostazioni e altre sedimentazioni.
- Se, tuttavia, tali danni provocano danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevedibili di oggetti assicurati, i danni indiretti sono assicurati nell'ambito dell'estensione di garanzia concordata ai sensi degli art. B1 e B2 CG;
- 3.2 le alterazioni o la perdita di sistemi operativi che non siano la conseguenza diretta di danneggiamento, distruzione o perdita dovuti al furto del supporto dati su cui erano memorizzati i sistemi stessi (ad es. virus informatici);
- 3.3 i danni per i quali il fabbricante, il venditore o l'azienda incaricata della manutenzione sia responsabile legalmente o contrattualmente;

te;

- 3.4 i danni risultanti da prove ed esperimenti durante i quali vengano superati i normali limiti di sollecitazione dell'oggetto assicurato e dei quali il contraente, il suo rappresentante o la direzione dell'esercizio responsabile erano o avrebbero dovuto essere al corrente;
- 3.5 i danni dovuti a traboccamento o deflusso di acque accumulate con un contenuto superiore a 500.000 m<sup>3</sup>;
- 3.6 un eventuale deprezzamento dovuto al ripristino;
- 3.7 i danni in caso di eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e delle misure che ne conseguono, nonché in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, salvo il contraente dimostri che il danno non ha relazione alcuna con tali eventi.
- 3.8 danni diretti o indiretti causati da
- malattie contagiose esistenti o minaccianti
  - atti o omissioni miranti al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di malattie contagiose e della loro diffusione
- collegati o attribuibili a loro. Questo include le spese per la prevenzione o l'eliminazione delle malattie contagiose.
- Sono definite come malattie contagiose le malattie che, indipendentemente dal metodo di trasmissione, sono causate dal contatto diretto o indiretto o dall'esposizione ad agenti patogeni o dai loro prodotti tossici.

### B4 Luogo di assicurazione

- 4.1 Assicurazione al luogo di stazionamento
- La copertura assicurativa si estende alle sedi designate dalla polizza e alle aree che ne fanno parte.
- 4.2 Assicurazione esterna
- Sulla base di accordi speciali sono assicurati gli oggetti in circolazione
- all'interno degli stati membri di UE ed EFTA e all'interno del Regno Unito;
  - in tutto il mondo.

## C Evento assicurato

### C1 Calcolo della prestazione assicurativa

- 1.1 La società risarcisce:
- in caso di danno parziale e sulla base delle relative fatture, le spese per la riparazione della cosa danneggiata al fine di

ripristinare lo stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro, ivi comprese le spese di dogana, trasporto, smontaggio e rimontaggio, nonché tutte le altre spese accessorie previste nella somma assicurata;

- in caso di danno totale, il valore attuale della cosa assicurata

immediatamente prima del sinistro, qualora

- l'importo per il ripristino superi il valore attuale;
- la cosa assicurata non possa più essere ripristinata;
- un oggetto scomparso a seguito di perdita assicurata non venga ritrovato entro 4 settimane.

Per valore attuale si intende il valore a nuovo ai sensi dell'art. A4.2 CG, al netto di un ammortamento corrispondente alla vita tecnica dell'oggetto, tenendo conto del suo tipo di impiego.

L'ammortamento mensile per impianti EED e relativi accessori è pari all'1%, ma complessivamente non può superare il limite massimo del 70%.

1.2 Sono dedotti dai costi del danno:

- a) un eventuale plusvalore dovuto al ripristino, ad es. in seguito a un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, manutenzione e sostituzione pezzi o in seguito alla dilazione della durata tecnica.

Dalla data della messa in funzione il plusvalore ammonta:

- per danni ad avvolgimenti, al 5% annuo (se relativi a oggetti dell'edilizia/dell'industria della pietra al 10% annuo), in ogni caso complessivamente non oltre l'80%;
- per danni a funi metalliche di gru al 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>% annuo;
- per danni a tubi fluorescenti e trasformatori di alta tensione al 5% annuo, in ogni caso complessivamente non oltre l'80%;
- per danni a tubi a raggi x al 2% mensile.

Per i danni che si verificano nei primi due anni dalla prima messa in funzione si rinuncia alla deduzione di un plusvalore. Tale criterio non si applica tuttavia agli ammortamenti per funi metalliche di gru, tubi a raggi x e impianti EED;

- b) il valore di eventuali resti.

1.3 Risarcimento in natura

La società si riserva il diritto di corrispondere un risarcimento in natura.

## C2 Accordi speciali per indennizzi al valore a nuovo e al valore attuale maggiorato

Solo in base ad accordi speciali la società risarcisce:

- a) le spese per la riparazione o il riacquisto che superano il valore attuale (valore attuale maggiorato), fino al 20% del valore a nuovo degli componenti danneggiati, ma non oltre la somma assicurata ovvero il valore a nuovo;
- b) il valore a nuovo ai sensi dell'art. A4.2 CG.

## C3 Sottoassicurazione

Se la somma assicurata convenuta per un oggetto è inferiore al valore a nuovo alla data del sinistro, incluse le spese di dogana, trasporto, installazione e tutte le altre spese supplementari, la società risarcisce il sinistro solo nella proporzione esistente tra la somma concordata e il suddetto valore a nuovo. È fatto salvo l'art. A5.2 CG.

In caso di assicurazioni complementari con somme assicurate stabilite a primo rischio, non può essere sollevata alcuna obiezione di sottoassicurazione.

## C4 Franchigia

Dall'indennizzo calcolato viene dedotta la franchigia concordata. Qualora un sinistro riguardi più oggetti e determini più voci di costo, la franchigia viene conteggiata una sola volta, fatto salvo il capoverso 2. Se sono state concordate più franchigie di diversa entità, viene applicata quella più elevata.

Le spese per il ripristino o la sostituzione di parti elettroniche di un oggetto assicurato divenute inutilizzabili ai sensi dell'art. B2.1 CG devono essere conteggiate separatamente, con franchigia a parte. Tale franchigia deve avere l'importo minimo di CHF 1.000.

## C5 Obblighi

5.1 Al verificarsi di un evento assicurato, il contraente o l'aveente diritto deve:

- a) informare tempestivamente la società attraverso uno dei seguenti canali:

L'agenzia generale competente come da polizza o direttamente la società.

E-mail [servizio.sinistri@allianz-suisse.ch](mailto:servizio.sinistri@allianz-suisse.ch)

Internet [www.allianz.ch](http://www.allianz.ch)

Hotline per le chiamate  
dalla Svizzera (24 ore su 24) **0800 22 33 44**

Hotline per le chiamate  
dall'estero (24 ore su 24) **+41 43 311 99 11**

Telefax **+41 58 358 03 01**

- b) formulare le proprie pretese risarcitorie per iscritto indicando la causa, l'entità e le circostanze particolari del sinistro e permettere alla società di svolgere qualsiasi inchiesta utile al riguardo;
- c) fare il possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati, nonché per limitare il danno, in conformità a eventuali disposizioni della società;
- d) tenere i pezzi danneggiati a disposizione della società.

5.2 Nell'assicurazione per conto terzi, l'accertamento del danno avviene fra il contraente e la società.

5.3 Se il contraente, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda violano con colpa obblighi legali o contrattuali oppure regole tecniche riconosciute o prescrizioni di sicurezza del costruttore o del venditore, l'indennizzo può essere ridotto o rifiutato a meno che il contraente, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda possano dimostrare che ciò non ha influito in alcun modo sul verificarsi del danno e sulla portata della prestazione dovuta dalla società.

## C6 Procedura peritale

6.1 Entrambe le parti possono esigere l'applicazione della procedura peritale. Ciascuna di esse nomina un perito; prima di procedere all'accertamento del danno, i periti eleggono un arbitro.

6.2 I periti accertano la causa, l'entità e le circostanze particolari del danno, determinando altresì il valore a nuovo e il valore attuale che deteneva l'oggetto danneggiato immediatamente prima del sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti condotti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo non venga provato che gli stessi si costano manifestamente e in misura considerevole dallo stato di fatto. La parte che sostiene questa tesi ha l'onere della prova.

6.3 Ciascuna delle parti deve sostenere le spese del proprio perito e il 50% di quelle dell'arbitro.

## C7 Pagamento dell'indennizzo

7.1 L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui la società ha ricevuto la documentazione necessaria per la stima del danno e della propria responsabilità. Quattro settimane dopo il sinistro può essere richiesto, a titolo di acconto, l'importo minimo che dovrà essere corrisposto in base agli accertamenti effettuati.

7.2 L'obbligo della società è differito per l'eventuale periodo in cui l'indennizzo non può essere determinato o versato per cause imputabili al contraente o all'aveente diritto.

7.3 In particolare, il pagamento dell'indennizzo non è esigibile

- finché sussistono dubbi sulla facoltà di riscossione dell'aveente diritto;
- se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizza o un'istruttoria penale e il procedimento contro il contraente o l'aveente diritto non è ancora terminato.

## C8 Sanzioni ed embarghi

La società non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.

## C9 Disdetta in caso di sinistro

Se si verifica un sinistro risarcibile, entrambe le parti possono rescindere il contratto. La società è tenuta a comunicare la disdetta entro la data in cui provvede alla liquidazione dell'indennizzo; il contraente entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.

Se il contraente rescinde il contratto, la responsabilità della società cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

Se la società rescinde il contratto, la sua responsabilità cessa quattro settimane dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente.

#### **C10 Pretese risarcitorie nei confronti di terzi**

Le pretese risarcitorie che il contraente o l'avente diritto può avanzare contro terzi devono essere cedute alla società fino a concorrenza dell'indennizzo versato.

### **D Durata dell'assicurazione**

#### **D1 Inizio e durata dell'assicurazione**

- 1.1 L'assicurazione decorre dalla data concordata nella polizza, in ogni caso non prima che l'oggetto abbia superato il collaudo e sia pronto ad entrare in funzione.
- 1.2 Le assicurazioni stipulate per la durata minima di un anno si rinnovano tacitamente di anno in anno, se non vengono disdette per iscritto almeno tre mesi prima della loro scadenza.
- 1.3 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Quanto precede non preclude eventuali accordi che prevedano la possibilità di disdire il contratto anche prima della fine del terzo anno.
- 1.4 La disdetta è valida se perviene alla controparte contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del periodo di preavviso di 3 mesi.
- 1.5 Le assicurazioni di durata inferiore ai 12 mesi si estinguono alla data convenuta.

#### **D2 Diritto di revoca**

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

### **E Premio assicurativo**

#### **E1 Premi**

- 1.1 I premi sono pagabili alla ricezione della relativa fattura da parte del contraente ovvero alla data indicata nella polizza o nella fattura stessa.
- 1.2 In caso di pagamento rateale, le rate che scadono nel corso dell'anno di assicurazione si considerano differite.  
In caso di pagamento rateale la società può applicare una maggiorazione.
- 1.3 Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, viene diffidato a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida.
- 1.4 Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione della società è sospeso dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi e delle spese.
- 1.5 Se vengono modificati i premi o le franchigie previsti dal tariffario, la società può esigere l'adeguamento del contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A tal fine essa deve comunicare al contraente le nuove disposizioni contrattuali almeno 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione. In questo caso il contraente ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla società entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

#### **C11 Prescrizioni di sicurezza**

- 11.1 Se il riutilizzo di un oggetto assicurato colpito da sinistro non è conforme alle regole riconosciute dalla tecnica, tale oggetto deve essere rimesso in funzione solo dopo che ne sia stato ultimato il ripristino e garantito il normale funzionamento.
- 11.2 Gli errori e i difetti, suscettibili di provocare un sinistro, che sono o dovrebbero essere noti al contraente, al suo rappresentante o alla direzione responsabile dell'esercizio, devono essere eliminati o fatti eliminare tempestivamente a proprie spese.

#### **D3 Sospensione**

- 3.1 Sulla base di accordi speciali, in caso di mancato utilizzo dell'oggetto assicurato, la garanzia può essere sospesa (interrotta) completamente o parzialmente.
  - a) Sospensione completa  
In caso di fermo completo, la copertura assicurativa dell'oggetto interessato viene sospesa.
  - b) Sospensione parziale  
In caso di fermo parziale, restano assicurati i danni che non hanno alcun nesso causale con il funzionamento dell'oggetto (i collaudi obbligatori sono tuttavia coperti).
- 3.2 Sulla base di accordi speciali, restano inoltre assicurati i danni causati da incendio, eventi naturali, furto e acqua.
- 3.2 Sia l'inizio (interruzione) sia la fine (ripristino) del mancato uso devono essere comunicati anticipatamente alla società.
- 3.3 Se, per errore, la fine del mancato uso dell'oggetto non viene comunicata alla società entro 90 giorni, in caso di sinistro durante tale periodo, non sarà opposta al contraente la sospensione del contratto. Il contraente dovrà tuttavia sostenere una franchigia supplementare pari al 20% del danno e pagare il premio dovuto a partire dalla rimessa in funzione dell'oggetto.
- 3.4 L'assicurazione non può essere sospesa se
  - il mancato uso dura meno di 30 giorni consecutivi;
  - la polizza prevede una durata contrattuale inferiore a un anno;
  - il premio annuo per l'oggetto è inferiore a CHF 500;
  - il mancato uso è la conseguenza di un danno assicurato.

#### **E2 Aggravamento e diminuzione del rischio**

- 2.1 Qualsiasi variazione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio di cui le parti abbiano constatato l'entità in sede di risposta alle domande della proposta, deve essere tempestivamente notificata per iscritto alla società.
- 2.2 In caso di aggravamento del rischio, la società può esigere il relativo aumento del premio per la rimanente durata del contratto o rescindere quest'ultimo entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, con un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente, qualora le parti non giungano a un accordo sull'aumento del premio. In entrambi i casi, la società ha diritto all'aumento di premio secondo tariffario a partire dall'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.  
In caso di violazione con colpa dell'obbligo di notifica dell'aggravamento del rischio, l'indennizzo può essere ridotto nella misura in cui il maggior rischio abbia influito sul verificarsi o sulla portata del danno.
- 2.3 In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, o esigere una riduzione del premio. Se la società respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della società.  
La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal recapito della comunicazione alla società.

---

## F Disposizioni generali

---

### F1 Comunicazioni

---

- 1 Tutte le comunicazioni destinate alla società vanno recapitate all'agenzia generale competente indicata nella polizza o direttamente alla società stessa.
- 2 La Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) prescrive che determinate comunicazioni debbano avvenire in una forma che consenta la prova per testo. In tali casi la società accetta le comunicazioni del contraente via e-mail anche se le condizioni di assicurazione prevedono la forma scritta. Quanto precede riguarda sia la disdetta sia le comunicazioni relative alla diminuzione del rischio, all'assicurazione multipla e al cambiamento di proprietario.

### F2 Modifica del contratto

---

La Società può adeguare il contratto (ad es. modificare premi, franchigie, condizioni di assicurazione e implementare eventuali modifiche imposte dalla legge) con effetto dal periodo di assicurazione successivo.

Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 90 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende accettare tali

variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata con effetto dalla fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.

### F3 Foro

---

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare causa presso la sede della società ovvero presso la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera. Nel caso in cui il contraente o l'avente diritto abbia il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein o l'interesse assicurato si trovi in tale Paese, il foro competente per le controversie giuridiche è quello di Vaduz.

### F4 Fondamenti giuridici

---

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti con la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato.

---

## G Definizioni

---

### 1 Spese di sgombero

Sono considerate tali le spese sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti degli oggetti assicurati e trasportarli fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito e smaltimento.

### 2 Fattori esogeni

Sono considerati tali ad. es. collisioni, urti, cappottamenti o cadute.

### 3 Rapina

Trattasi di furto commesso mediante violenza o minaccia di violenza nei confronti del contraente, dei suoi dipendenti e dei soggetti che vivono nel suo stesso nucleo familiare, nonché di furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio.

### 4 Spese di movimentazione e protezione

Spese che insorgono quando per il ripristino, il rimpiazzo o lo sgombero di cose assicurate ai sensi del presente contratto devono essere spostate, modificate o protette altre cose.

Per spese di movimentazione e protezione si intendono, in particolare, le spese dovute allo smontaggio o al rimontaggio di macchine per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricati o l'ampliamento di aperture.

### 5 Furto con scasso

È considerato tale il furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova al suo interno. È equiparato al furto con scasso:

- a) il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
- b) il furto i cui autori si introducano con la forza in baracche di cantiere o ad uso abitativo chiuse a chiave, in veicoli chiusi a chiave e in costruzioni edili non ancora terminate, anch'esse chiuse a chiave.

### 6 Furto semplice

Trattasi di qualsiasi furto che non è considerato furto con scasso ai sensi dell'art. G5 né rapina ai sensi dell'art. G3 né appropriazione indebita ai sensi dell'art. G13.

### 7 Eventi naturali

Sono considerati tali piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze degli oggetti assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

### 8 Eventi incendiari

Sono considerati tali:

- a) incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione;
- b) caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi.

### 9 Danni d'esercizio interni

Sono considerati tali i danni (danneggiamento o distruzione) verificatisi in modo inaspettato e improvviso all'interno delle cose assicurate e causati ad esempio da

- a) difetti di materiale, costruzione, fabbricazione e montaggio;
- b) sovraccarico, eccessivo numero di giri;
- c) cortocircuito, sovratensione, induzione;
- d) lubrificazione o raffreddamento insufficienti o inesistenti;
- e) mancato funzionamento di dispositivi di misura, regolazione e sicurezza;
- f) presenza di corpi estranei o pezzi non fissi della cosa assicurata al suo interno.

### 10 Disordini interni

Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.

### 11 Prezzo di mercato

Prezzo valido immediatamente prima del sinistro, che deve essere pagato per il riacquisto di merce distrutta o danneggiata della stessa qualità, dello stesso tipo e sullo stesso mercato.

### 12 Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza volti al raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.

Non rientrano nell'ambito del terrorismo i disordini interni ai sensi dell'art. G10.

### 13 Appropriazione indebita

Sussiste appropriazione indebita qualora un oggetto assicurato affidato a un soggetto terzo scompaia in seguito a un atto da questi compiuto con abuso di fiducia e a fini di lucro.